

tel. (+39) 0773 472486 - fax (+39) 0773 1870145 info@europeanprivacycentre.eu

INTRODUZIONE

Il presente documento rappresenta la posizione dell'associazione Centro europeo della Privacy (EPCE - www.europeanprivacycentre.eu – www.centroeuropeoprivacy.it), riunendo giuristi, avvocati e tecnici, nasce con l'obiettivo di favorire la conoscenza del diritto alla protezione delle informazioni e dei dati personali sollecitando la consapevolezza dell'importanza che assume la formazione in questo settore. L'intento del presente documento è di fornire un contributo di volto a migliorare la bozza "Dichiarazione dei diritti di internet" e renderla più efficace in un contesto internazionale.

OSSERVAZIONI SU SCOPO E METODO DELLA DICHIARAZIONE

Il lavoro ottenuto della commissione in seno alla Camera dei Deputati, volta alla redazione della Dichiarazione dei diritti di Internet, deve senz'altro apprezzarsi per la lungimiranza e i principi in essa contenuti. La stessa pur inserendosi nel quadro della Carta fondamentale di diritti dell'uomo e della Convenzione dei diritti dell'uomo (c.d. Convenzione Cedu) ha, infatti, il pregio di definire da una parte con maggiore puntualità alcuni diritti, dall'altro di richiamare i principi già sanciti sia a livello normativo europeo che a livello di fonti normative di diritto interno degli Stati Membri dell'Unione Europea.

Tuttavia, l'iniziativa in questione appare essere estremamente ambiziosa e pregevole, solo laddove la si intenda come un tentativo di addivenire ad una Bill of Rights di Internet, una bozza per una futura proposta di trattato internazionale volta a condividere comuni standard di tutela non solo nel continente europeo ma soprattutto fuori dell'Unione Europea.

L'iniziativa vista in questo modo presenterebbe degli elementi metodologici comuni, come anche le estreme criticità connesse ai negoziati per pervenire a accordi internazionali, con noti trattati internazionali come l'accordo Trips (Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights) promosso a livello globale dall'Organizzazione Mondiale per il Commercio.

Come è noto, anche altri Paesi stanno lavorando, certo con obiettivi forse meno ambiziosi e più generici, a studi volti a fornire soluzioni alle questioni giuridiche di internet, tutte questioni che non possono tuttavia prescindere dalla "sovranazionalità" di internet.

A tal riguardo, da una parte già nel preambolo della Dichiarazione si asserisce che la stessa è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale, dall'altro nell'art. 1 si asserisce che "Tali diritti devono interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della rete".

Le problematiche sull'extraterritorialità del diritto nazionale che soprattutto nel contesto europeo sono invero la vera essenza del diritto applicato alla dimensione di internet, ne è una riprova la sentenza nella causa C- 131/12, anche denominata in breve sentenza Google Spain, nella quale l'effettività diritto all'oblio può essere ottenuta solo laddove il diritto venga applicato anche fuori dell'Unione Europea ovvero anche a google.com, in tal senso anche la posizione del recente parere del Gruppo europeo dei Garante privacy datato 26 novembre 2014.



tel. (+39) 0773 472486 - fax (+39) 0773 1870145 info@europeanprivacycentre.eu

Emerge pertanto il primo e probabilmente il fondamentale problema che ci si impone leggendo la Bozza: la globalità e la extraterritorialità di Internet. Orbene, la questione che preliminarmente ci si pone riguardo alla Dichiarazione è se questa debba avere o meno un valore universale e la risposta non può che essere in senso affermativo.

Inoltre, ci si è interrogati sull'altra questione ad essa conseguente, ossia se abbia senso che la Dichiarazione abbia valore nei soli limiti nazionali o regionali all'interno della sola Unione Europea oppure debba necessariamente pensarsi solo ed esclusivamente ad un futuro trattato internale.

In realtà, è questa la critica che in primo luogo si muove sul metodo scelto, prima ancora di lavorare sul merito occorrerebbe necessariamente ragionare sulle modalità per giungere a tale ambiziosa Carta dei Diritti. In questo, più di ogni altro caso, metodo e obiettivi sono strettamente ed indissolubilmente correlati.

Quel che si sostiene è che in realtà, nel proprio Preambolo, la Bozza dovrebbe chiarire questo punto fondamentale senza ambiguità per successivamente focalizzarsi sulla dimensione internazionale di internet e quindi tenendo anche in conto le questioni giurisdizionali di cui meglio si dirà in prosieguo.

Andrebbe in tale senso sottolineato in maniera netta che la Dichiarazione dei diritti, passa necessariamente da una valutazione a livello globale che deve vedere coinvolte in primo luogo le rappresentanze politiche dei singoli Stati

D'altro canto, una scelta diversa, un percorso alternativo, porterebbe inevitabilmente ad un nulla di fatto, se non a mere affermazioni di diritto con scarso valore sul piano dell'"effettività nella dimensione della rete". Si pensi, infatti, al valore di tale documento in Italia, anche se divenisse una legge formale, in realtà la costituzione italiana ed altre normative in primo luogo il decreto legislativo 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e il decreto legislativo n. 259/2009 (c.d. Codice della comunicazioni elettroniche), il decreto legislativo n. 70/2003 (in materia di commercio elettronico), tutte queste sono normative di recepimento di direttive comunitarie che forniscono al momento, unitamente ad altre fonti normative secondarie, la tutela effettiva ai diritti espressi nella Dichiarazione (innanzi alle Autorità Garanti e ai Tribunali).

A tale riguardo, si ritiene che pertanto i diritti e i principi espressi nella Dichiarazione siano già tutti tutelati nel diritto italiano vigente.

D'altra parte, si ritiene più in generale che gran parte dei diritti e dei doveri elencati (a parte l'innovativo articolo sulla neutralità della rete) siano ricompresi nelle carte costituzionali in tutti o quasi gli Stati Membri dell'Unione Europea, e sebbene tali diritti non vengano tutti esplicitati con dettaglio, sono comunque già tutelati dalla Carta fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nella Convenzione Cedu citata nel preambolo della Dichiarazione. Più nel merito, se, infatti, è pur vero che la bozza spesso richiama l'esigenza di un'ottica o di un approccio sovranazionale e universale, e che, nella sua conclusione, si accenna alla necessità di istituire un'Autorità di controllo, a noi sembra che dovrebbe essere invece compiuta una scelta netta volta alla redazione di un trattato internazionale, che preveda precisi compiti ed un'Autorità giurisdizionale ad hoc volta a garantire una "effettività" di tutela dei diritti anche fuori dall'Unione europea.



tel. (+39) 0773 472486 - fax (+39) 0773 1870145 info@europeanprivacycentre.eu

La mancata chiarezza della Bozza su questo punto comporta tutta una serie di problematiche che si riflettono sul merito dell'intero documento.

Senza un'azione che si muova nella prospettiva internazionale sopra accennata, la forte preoccupazione è che importante iniziativa potrebbe non avere un seguito. Invece, una dichiarazione universale dei diritti deve essere capace di resistere e vincere il tempo e rispondere con coerenza agli obiettivi posti nella Dichiarazione, a tal proposito nella stessa si richiama il principio che: "Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio di universalità".

Per far ciò, noi riteniamo, che sin da subito dovrebbero essere coinvolte tutte quelle forze, politiche, sociali ed economiche necessarie per arrivare alla redazione di un trattato internazionale che preveda anche delle misure efficaci (a cominciare dall'istituzione di apposite Autorità giuridiche ed economiche di tutela) che siano in grado di salvaguardare i diritti fondamentali e che andranno ad individuare e sottoscrivere la stessa.

Si dovrebbe prevedere pertanto sin da subito un trattato internazionale, il quale non potrà non affrontare le questioni giurisdizionali relative ad una Corte specializzata e creata ad hoc, che da una parte risponda alle caratteristiche di neutralità e indipendenza, dall'altra la stessa potrebbe essere adita per esempio come giudice di ultima istanza, una volta esauriti i mezzi di impugnazioni nel diritto interno.

Inoltre, si potrebbe pensare a pronunce vincolanti oppure a pronunce che vadano a colpire l'immagine della persona (da intendersi in senso lato Stato, ente, impresa, persona fisica e giuridica) inadempiente, per esempio prevedendo, entro specifiche circostanze e con le dovute garanzie per altri diritti in gioco, di rendere pubbliche tali inadempienze a tutela del consumatore/cittadino soprattutto se relative a comportamenti di enti ed imprese.

Infine, con riguardo al merito dei singoli articoli si ritiene che una volta specificata l'impostazione internazionale del documento, sullo stesso debba essere effettuato un lavoro di raccordo e coordinamento per portare una coerenza dello stesso con le più importanti normative europee e internazionali esistenti e in corso di adozione.

Per quanto concerne gli articoli in materia di trattamento dei dati personali si osserva, come già brevemente su accennato, che essi costituiscono ricognizione puntuale di altri articoli presenti nel nostro ordinamento, quindi volti a tutelare diritti che già trovano forme normative di difesa.

Sul punto quel che si intende sottolineare con forza è la necessità nella Bozza di prendere consapevolezza e di interiorizzare sin da subito le prospettive giacenti nella bozza del regolamento europeo. L'occasione che la Dichiarazione di Diritti offre è estremamente importante ma è necessario essere capaci di guardare lontano, molto lontano, soprattutto in termini giuridici e normativi.

Analizzando più nello specifico i singoli articoli emerge l'esigenza di integrare la bozza con aspetti relativi alle problematiche privacy connesse ai Big Data, Internet degli oggetti e la tutela della privacy negli ambiti dei servizi di sanità digitale sempre più diffusi in Europa e nel nostro paese e prevedere il diritto alla portabilità dei dati degli utenti.



tel. (+39) 0773 472486 - fax (+39) 0773 1870145 info@europeanprivacycentre.eu

Per altro verso, l'articolo sull'anonimato per quanto apprezzabile nelle finalità suscita alcune perplessità: premesso che l'anonimato in Internet non si può configurare effettivamente altrimenti si finirebbe per creare un'area di impunità, si osserva come nel nostro ordinamento sia anche vigente il divieto di stampa clandestina cartaceo che difficilmente si conciliarsi con un diritto all'anonimato così previsto nella bozza della dichiarazione dei diritti su Internet.

Inoltre, l'articolo in esame prende in considerazione le limitazioni al diritto all'anonimato in presenza dell'esigenza di tutelare un interesse pubblico ma trascura il profilo degli interessi privati (cittadini e imprese) ad esempio: oggetto di diffamazione on line; rilevazione di dati riservati e\o segreti aziendali.

Si rifletta, infine, a titolo meramente esemplificativo, sull'esigenza che l'articolo 10 della Dichiarazione sul diritto all'oblio andrebbe messa a raffronto con l'articolo corrispondente presente nella proposta di regolamento europeo sulla protezione dei dati personali cercando una formulazione più coerente tra i due, ma non solo.

Più nel merito, già l'art. 17 della proposta di regolamento dell'Unione Europea (testo versione del 19 dicembre 2014) si preoccupa di dare effettività al diritto all'oblio - invero più come accezione del più esteso diritto della cancellazione dell'interessato-, aspetto che sembra invece del tutto trascurato nell'art. 10 al comma 3.

In tale articolo si afferma che "chiunque" avrebbe accesso ai dati identificativi e ai casi di tutti coloro che hanno ottenuto una deindicizzazione, disposizione che appare in pieno contrasto non solo con l'intento di dare effettività con il diritto all'oblio ma anche e soprattutto non se ne coglie il senso dal momento che la decisione di deindicizzazione presuppone di aver effettuato un corretto bilanciamento degli interessi gioco. Se, infatti, è corretto garantire che tale decisione debba essere assoggettata ad impugnazione anche in sede giudiziale, non sembra affatto corretto garantire un accesso a "chiunque" dell'elenco dei nominativi e casi oggetto di indicizzazione.

Dall'altra parte, anche l'ultima parte del secondo comma dell'art. 10 manca invero della dovuta astrattezza, ad avviso di chi scrive dovrebbe invece attenersi a richiamare i diritti e i principi fondamentali sui quali, caso per caso, occorrerà effettuare il bilanciamento di interessi, tale disposizione rischierebbe di fornire non una tutela attenuata ai personaggi pubblici, noti e/o con incarichi pubblici, bensì nessuna tutela.

Latina, lì 31/03/2015.

In fede

Avv. Fabio Di Resta - Presidente EPCE

